

STATUTO DELLA SOCIETA' CALABRESE DI ETNOGRAFIA E FOLKLORE

Art. 1 – E' costituita con sede in Palmi presso il Museo Civico di Etnografia e Folklore Calabrese la <<*Società di Etnografia e Folklore*>>.

Art. 2 – La Società Calabrese di Etnografia e Folklore, che raggruppa studiosi ed amatori delle tradizioni popolari della Regione Calabrese, si propone lo scopo di coltivare ed incoraggiare gli studi di queste discipline con l'incremento del predetto Civico Museo, con la pubblicazione d'un bollettino da intitolare <<*Folklore di Calabria*>>, con manifestazioni varie nel campo folkloristico, con il recupero degli oggetti di arte popolare, con la raccolta di canti, novelle, proverbi e della varia letteratura popolare della regione, con la registrazione e trascrizione di musica popolare e danze.

Art. 3 – La Società è retta da un Consiglio Direttivo così composto:

1. Un presidente
2. Un vice-presidente
3. Un segretario amministrativo
4. Quattro membri componenti

Art. 4 – Il presidente rappresenta la Società, riunisce il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, promuove ogni attività della Società. Non può essere eletto alla dignità di presidente chi non abbia svolto attività scientifica attraverso pubblicazioni notevoli nel campo degli studi di etnografia e folklore.

Art. 5 – Il Consiglio Direttivo, eletto dai soci a maggioranza di voti dei soci in prima convocazione e dei presenti in seconda, ha la durata in carica di un triennio.

Art. 6 – L'iscrizione alla Società non importa l'obbligo di alcuna spesa.

Art. 7 – Nessun socio, pena la decadenza, può fare parte d'istituzione similari o concorrenti nella regione, senza il permesso del Presidente il quale interpellierà il Consiglio Direttivo.

Art. 8 – La Società terrà una riunione d'assemblea ordinaria ogni anno nel mese di Agosto. L'assemblea può essere riunita in via straordinaria, ove il presidente lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di 1/3 di soci, sentito il Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Il presidente, può chiamare a far parte della Società come soci onorari anche studiosi di altre regioni o esteri, i quali si rendano benemeriti nel campo degli studi folkloristici ed etnografici o sostengano il Civico Museo di Palmi.

Art. 10 – Ogni socio nuovo dev'essere presentato da due soci. L'ammissione è decisa dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 – E' istituita la categoria dei soci benemeriti, i quali avranno anche diritto al titolo di <<*Amici del Folklore*>>

Art. 12 – La Società avrà un Presidente onorario e dei membri d'onore.

Art. 13 – L'assemblea può sempre modificare il presente statuto nelle forme che saranno stabilite nel regolamento.